

Statuto

della Pia Fondazione “Attività Cattoliche Educative Gioventù” di Carpi

Costituzione – scopo – durata

Art. 1

Con Decreto Vescovile in data 29.2.1948 n.8010 PG, è costituita con sede in Carpi, corso Fanti n.89, una pia fondazione denominata “Attività Cattoliche Educative Gioventù” ed ha come scopo l’educazione cristiana della gioventù.

Art. 2

- a) E’ compito della Direzione scegliere ed attuare quelle forme di educazione che riterrà atte al conseguimento del fine della fondazione stessa.
- b) E’ nella facoltà dell’Ordinario Diocesano (Cann. 1381 – 1382 j.c.) il proibire quelle forme di educazione che non ritenesse maggiormente conformi alla natura ed al fine della fondazione.

Art.3

La fondazione ha la durata illimitata.

Art.4

E’ volontà dei fondatori che fra le varie forme di educazione si tenga come principale il funzionamento dell’Oratorio per tutti i bimbi senza restrizione di parrocchia, d’origine, ecc., rimanendo in facoltà della Direzione il determinare il numero a seconda delle possibilità d’ambiente, d’assistenza e finanziarie.

Art.5

La fondazione dipenderà esclusivamente e direttamente dall’Ordinario pro-tempore.

Patrimonio

Art.6

Il patrimonio della pia Fondazione è costituito da:

- a) dagli immobili denominati “Palazzo Corso e Cinema Teatro Corso” con i cortili annessi;
- b) da tutti i lasciti, elargizioni, donazioni, ecc., che pervenissero all’Ente sia per atto fra vivi come per atto “mortis causa”;
- c) dagli eventuali acquisti che la fondazione potrà fare.

Amministrazione

Art.7

Costituiscono la Direzione della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione

Art.8

I Consiglieri facenti parte il Consiglio di Amministrazione debbono essere due o quattro a giudizio dell’Ordinario. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art.9

Il Presidente deve essere nominato dall’Ordinario pro-tempore della Diocesi di Carpi, e deve essere un sacerdote.

Art.10

I Consiglieri vengono scelti e presentati dal Presidente e nominati (can.1521 j.c.) dall’Ordinario pro-tempore. Essi debbono essere scelti fra persone idonee e di provata vita cristiana.

Art.11

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Fondazione; in caso di suo impedimento può delegare ad hoc uno dei consiglieri.

Art.12

Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza di voti; in caso di parità decide il Presidente.

Art.13

Normalmente le votazioni sono palesi; sono però segrete allorché ne farà richiesta almeno la metà degli intervenuti alla Seduta Consigliare.

Art.14

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente con il mezzo che riterrà più idoneo.

Art.15

Il Consiglio dovrà amministrare il patrimonio della Fondazione come un buon padre di famiglia, quindi dovrà:

- a) vigilare perché i beni della Fondazione non abbiano a deteriorare;
- b) osservare le prescrizioni sia del diritto canonico che del diritto civile;
- c) devolvere tutti i redditi conformemente ai fini della Pia Fondazione;
- d) tenere i libri ben ordinati delle entrate e delle uscite.

Art.16

Oltre al Consiglio di Amministrazione potrà pure essere costituito un Consiglio di organizzazione del quale faranno parte un rappresentante per ogni singola attività che la Pia Fondazione svolgerà.

Art.17

Le singole sezioni di attività agiranno conformemente ad un proprio statuto che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.18

Il Direttore del Consiglio di Organizzazione sarà il Presidente stesso della Fondazione.

Art.19

I bilanci preventivi e consuntivi del Consiglio d'Organizzazione e delle singole Sezioni dovranno ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.20

I dipendenti devono essere retribuiti conformemente al canone 1524 di j.c.

Bilancio

Art.21

Il bilancio della Fondazione, sia consuntivo che preventivo, deve essere ogni anno compilato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Ordinario pro-tempore, a norma del canone 1527 j.c.

Erogazioni

Art.22

Le rendite comunque risultanti nel bilancio verranno destinate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente per le attività di cui al n.1 del presente Statuto, per l'onesto e decoroso sostentamento del personale addetto, per la conservazione, manutenzione e miglioramento degli immobili appartenenti alla Fondazione.

Art.23

I mobili, gli immobili, i redditi appartenenti alla Fondazione non potranno essere alienati e comunque

devoluti per opere e per istituzioni diverse che non rientrino nelle finalità della Pia Fondazione di cui all'art.1

Scioglimento

Art.24

La Fondazione non potrà essere soppressa od unita ad altri Enti senza l'approvazione della Santa Sede Apostolica.

Art.25

Nell'eventualità che la Pia Fondazione sia soppressa, i beni della stessa devono essere devoluti alla Congregazione di Propaganda Fide, salvo diversa destinazione preventiva in merito da parte dei benefattori e per i soli beni immessi da essi nella fondazione e tuttora esistenti all'atto dello scioglimento.

Visto, si approva

Pasqua 1948 – 28 marzo 1948

Fra Virgilio Federico Vescovo

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro dell'Interno Scelba

Carpi, 11.2.1962